Studio Associato
Bassi - Avanzini
Dottori Commercialisti revisori contabili

Ai gentili clienti

Circolare n. 13 del 18/12/2025

Polizze catastrofali

Introduzione

La legge di Bilancio per il 2024 ha introdotto **l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa** a **copertura dei danni direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali** per tutte le imprese con sede in Italia e per quelle che hanno sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, qualora i danni impattino terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature ecc. iscritte a bilancio, con riferimento alle imprese obbligate all'iscrizione al Registro delle imprese ai sensi dell'art.2188 del Codice civile

Quali sono i rischi catastrofali da coprire

L'Art. 3 del decreto 30 gennaio 2025, n. 18 riguarda:

- **alluvione;**
- **inondazione;**
- **esondazione;**
- **sisma;**
- **frana.**

Il prossimo 31 dicembre 2025 scadrà il termine di stipula delle **polizze catastrofali** per le piccole e microimprese, obbligo che inizialmente scadeva il 31/03/2025 ed è stato successivamente prorogato.

È stata invece concessa una proroga col Decreto Milleproroghe 2026 per le micro e piccole imprese che esercitano attività di somministrazione di alimenti e bevande, turistico-ricettive, le quali avranno tempo fino al 31 marzo 2026.

Dovrebbero quindi fruire del rinvio al 31/03/2026 le attività quali ristoranti, trattorie, pizzerie, ma anche alberghi, ostelli, B&B organizzati in forma di impresa, affittacamere e case vacanza.

E' scaduto invece il termine al 1° ottobre 2025 per le medie imprese e al 31 marzo 2025 per le grandi imprese.

Le scadenze per adempiere a tale obbligo si sono differenziate in base della dimensione delle imprese, facendo riferimento alle definizioni di cui alla Direttiva (UE) 2023/2775 che a sua volta modifica la Direttiva UE 2013/34 per stabilire i limite delle grandi imprese. Per quanto riguarda invece le medie, piccole e microimprese si fa riferimento alla Raccomandazione 2003/3617CE.

Micro imprese

sono quelle con un totale dell'attivo inferiore a 2 milioni di €, un ricavi netti di vendita fino a 2 milioni di €, e un numero di dipendenti inferiore a 10.

Piccole imprese

Sono quelle con un totale dell'attivo fino a 10 milioni di € e ricavi netti di vendita fino a 10 milioni di € e un numero di dipendenti inferiori a 50.

Medie imprese

Sono quelle con un totale dell'attivo fino a 43 milioni di €, ricavi netti di vendita inferiori a 50 milioni di € un numero di dipendenti fino a 250.

Grandi imprese

Sono quelle con un totale dell'attivo superiore ai 25 milioni di € un fatturato superiore a 50 milioni di € e numero di dipendenti superiore a 250 oltre ci sono le grandi imprese.

Soggetti obbligati alla stipula della polizza castrofale

L'obbligo assicurativo sussiste per tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile.

Restano escluse solo le imprese agricole di cui all'art. 2135 C.C., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici. Sono inoltre esclusi i professionisti individuali, gli studi associati non societari e i beni immobili in costruzione.

Beni da assicurare: TERRENI, FABBRICATI, IMPIANTI MACCHINARI ECC.

I beni da assicurare sono riferiti a terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, beni detenuti in leasing, noleggio o locazione.

Sono inoltre obbligati tutti gli impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

Nel caso in cui l'imprenditore-conduttore assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e provveda a comunicare al proprietario dei beni l'avvenuta stipulazione della polizza, l'eventuale indennizzo in caso di evento catastrofale deve essere corrisposto al proprietario del bene. In questo caso, il proprietario è tenuto ad utilizzare l'indennizzo per ripristinare i beni danneggiati.

Beni esclusi:

- i beni immobili in costruzione;
- veicoli e mezzi di trasporto;
- i terreni (non edificabili o non inclusi nel bilancio come immobilizzazioni materiali);
- i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Restano inoltre esclusi solo i beni già assistiti da una analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'impresa che utilizza i beni.

Le imprese che non abbiano in proprietà o che non impieghino per la propria attività beni per i quali sussiste l'obbligo assicurativo restano escluse.

L'imprenditore che svolge la propria attività presso la propria abitazione è tenuto a stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali Le imprese individuali che svolgono la loro attività presso la propria abitazione sono tenute a stipulare una polizza per la porzione di edificio destinata all'attività dell'impresa.

L'obbligo assicurativo – conseguenze dell'inadempimento

Si premette che al momento non esistono sanzioni amministrative dirette, ma gli inadempienti potrebbero causare un danno per effetto dell'impossibilità di accedere ad agevolazioni o contributi pubblici.

Infatti la normativa prevede che in caso di mancanza di una stipula dell'assicurazione catastrofale, se ne tenga tenuto conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. Inoltre, qualora si verificasse uno degli eventi previsti dell'obbligo, le imprese non assicurate rischierebbero di dover fare fronte autonomamente ai danni subiti, con importanti ripercussioni sull'operatività della propria attività, essendo precluso l'accesso a fondi statali.

Lo Studio è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Auguri di Buon Natale e Buone Feste a tutti.